

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

LXXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUMAGALLI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	725
Proposta di legge (Discussione e approvazione:)	
Senatore PERSICO: Modificazioni ad alcune disposizioni della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise. (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>). (2252)	725
PRESIDENTE	725, 726, 728
PERRONE CAPANO, <i>Relatore</i>	725, 726, 727
MURGIA	726, 727
BRUNO	727
CAPALOZZA	727
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	728
Disegno di legge (Discussione):	
Riordinamento del casellario giudiziale. (<i>Approvato dal Senato</i>). (2195)	729
PRESIDENTE	729, 731, 733
AMATUCCI, <i>Relatore</i>	729, 732, 733
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	731
BORIONI	732
CAPALOZZA	732
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	733

La seduta comincia alle 9,30.

BUCCIARELLI DUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Coccia.

Discussione della proposta di legge del senatore Persico: Modificazioni ad alcune disposizioni della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (2252).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Persico: Modificazioni ad alcune disposizioni della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise.

La proposta è già stata approvata dalla II Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Perrone Capano, che riferisce in luogo dell'onorevole Caserta, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PERRONE CAPANO, *Relatore*. La legge con la quale furono istituite le Corti di assise di appello, stabili che i giudici popolari in quelle Corti dovessero essere in numero di

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1951

sei, e che la parità si sarebbe risolta a favore dell'imputato. Stabili, inoltre, fra le disposizioni transitorie, che nell'anno immediatamente successivo all'entrata in vigore della legge, prima che le nuove Corti di assise potessero sistematicamente funzionare, la Corte di assise del capoluogo del distretto di Corte di appello avrebbe funzionato provvisoriamente come Corte di assise di appello. Mancò, però, a proposito di questa disposizione, la precisazione che anche questa Corte di assise di appello provvisoria dovesse contare nel suo seno sei giudici popolari. Di modo che è avvenuto che le Corti di assise di appello provvisorie si riuniscono con cinque giudici popolari, e cioè senza che possa funzionare l'istituto della parità istituito con la legge organica che ha creato l'appello per i giudizi di assise.

Il senatore Persico, con questa proposta di legge, che è già stata approvata dal Senato, propone di eliminare questa stortura, stabilendo che anche le Corti di assise di appello provvisorie, rappresentate dalle Corti di assise ordinarie dei capoluoghi dei distretti, abbiano a funzionare con sei giudici popolari anziché con cinque, avvertendo però che per questo periodo transitorio i giudici popolari, come stabilisce la legge organica nelle disposizioni transitorie, potranno avere le qualifiche che avevano i vecchi giudici popolari, perché la ragione del funzionamento di queste Corti di assise di appello provvisorie risiede appunto nell'impossibilità di procedere subito alla istituzione dei nuovi albi dei giudici popolari.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MURGIA. La proposta del senatore Persico corregge giustamente l'assurdo che è contenuto nell'articolo 51 delle disposizioni transitorie. Essa corregge la contraddizione esistente tra l'articolo 51 e l'articolo 49. L'articolo 51 dice: si comincia a funzionare con cinque giudici popolari (anziché con sei) muniti però dei requisiti previsti dalla nuova legge (e non, come ha affermato l'onorevole Perrone Capano, con giudici che abbiano i requisiti richiesti dalla vecchia legge). Quale è la ragione giustificativa del disposto dell'articolo 51? Questo articolo è in contrasto con l'articolo 49 che dice: « Le Corti di assise di appello, con la composizione preveduta da questa legge, cominciano a funzionare entro un anno dalla data di pubblicazione della legge ». Ora la Corte di assise di appello prevista dall'articolo 51 quando funziona in appello comincia a funzionare; perché non

deve cominciare a funzionare con sei anziché con cinque giudici popolari?

Se si fosse detto che v'era la difficoltà della formazione degli albi, ciò avrebbe anche potuto costituire una giustificazione; ma siccome è stabilito che i giudici debbano avere i requisiti stabiliti nella nuova legge, non c'è ragione perché nel sorteggio dei giudici popolari se ne sorteggino cinque anziché sei.

Questa è una cosa di una gravità enorme, perché, in pratica, si è verificato l'inconveniente che in alcuni capoluoghi la Corte di assise di appello funziona con sei giudici, in altri con cinque, sicché, mentre un imputato ha la garanzia del numero pari del collegio che rafforza e rende operante il secondo grado del giudizio di merito, un altro imputato si viene a trovare in condizione di svantaggio potendo essere condannato anche con un solo voto di maggioranza.

Quindi questa proposta corregge un errore, e mi pare che non vi sia ragione alcuna perché non debba essere immediatamente approvata.

Non condivido, piuttosto, nella proposta Persico, il secondo comma dell'articolo 2, dove è detto: « Per i dibattimenti in corso la Corte d'assise di appello conserva la attuale composizione ».

Se vi è una incompatibilità tra gli articoli 49 e 51, ciò rappresenta un motivo giustissimo anche di annullamento in Cassazione, perché non si tratta di una disposizione nuova che corregge un'altra precedente sbagliata, ma di una disposizione che è incompatibile con un'altra contenuta nella stessa legge: e ciò è motivo di nullità.

PERRONE CAPANO, *Relatore*. Nella proposta Persico vi è anche una seconda parte sulla quale non ho riferito, ma di cui dirò ora qualcosa sinteticamente.

Immediatamente dopo l'applicazione della nuova legge, si è registrato questo inconveniente: si è dubitato della competenza degli uffici di istruzione e delle procure della Repubblica di quei tribunali presso i quali non risiedesse una Corte di assise. Di conseguenza, con una circolare del ministero, si è richiamata l'attenzione dei capi delle Corti, avvertendo che, dal giorno dell'entrata in vigore della nuova legge, tutti i processi di competenza della Corte di assise, anziché essere istruiti dai giudici istruttori o dalle procure della Repubblica delle circoscrizioni aventi un tribunale ma non una Corte di assise, doversero passare ai tribunali, e quindi agli uffici di istruzione e alle procure della Repubblica, che fossero dotati di una Corte di assise,

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1951

Faccio un esempio: il distretto della Corte di appello di Bari ha alle sue dipendenze quattro tribunali, di cui tre hanno una Corte di assise ordinaria e uno, quello di Lucera, non ha Corte di assise ordinaria: i processi per fatti che investono la competenza della Corte di assise e che si sono prodotti nell'ambito della competenza territoriale del tribunale di Lucera, devono passare alla competenza del giudice istruttore o del procuratore della Repubblica di Foggia.

È evidente che questo è un grave inconveniente nell'amministrazione della giustizia, perché determina una distorsione della competenza territoriale. Questa proposta di legge, con gli articoli 3 e 4, provvede a correggere questo inconveniente, stabilendo che, per i reati di competenza della Corte di assise, procede alla istruzione formale o sommaria il giudice istruttore o il procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo indicato nell'articolo 39 del Codice di procedura penale, cioè l'ufficio di istruzione del tribunale o la procura della Repubblica competenti per territorio nella circoscrizione nella quale il fatto sia stato commesso.

BRUNO. Ma la richiesta di rinvio a giudizio chi la fa?

PERRONE CAPANO, *Relatore*. Il giudice istruttore del luogo.

CAPALOZZA. Vorrei fare alcune osservazioni.

Faccio intanto osservare che in questa proposta del senatore Persico, che si è preoccupato di alcune questioni di carattere marginale e secondario, delle quali mi occuperò brevissimamente dopo, non ci si è ricordati di un problema veramente importante, cioè quello della competenza di appello rispetto ai giudizi che erano prima di competenza dei pretori o dei tribunali. So che le autorità giudiziarie sono molto perplesse di fronte a questo problema. Mi spiego con un esempio: il vilipendio alle Forze armate era, secondo il codice modificato dalla legge del novembre 1947, di competenza del pretore; l'offesa al Sommo Pontefice era di competenza del tribunale, come pure l'offesa al Capo dello Stato. Se è avvenuto un giudizio di primo grado dinanzi al pretore o dinanzi al tribunale, per questi reati che sono diventati di competenza della Corte di assise, chi sarà competente per l'appello? Sarà competente, ai sensi delle disposizioni transitorie del Codice di procedura penale del 1931, il giudice di appello previsto nella nuova legge; con questa stranezza: che un processo, giudicato da un pretore, diverrà, in sede di appello, di

competenza della Corte di assise di appello. Il che mi sembra molto strano e abbastanza grave. Nella proposta di legge in esame ci si sarebbe potuti occupare anche di questo problema.

Per quanto riguarda particolarmente la proposta di legge del senatore Persico, non si riesce a vedere, per quanto concerne l'articolo 1, quali siano i benefici di carattere sostanziale e processuale che deriverebbero dalla nuova norma.

PERRONE CAPANO, *Relatore*. La parità dei giudici.

CAPALOZZA. Io faccio una considerazione di carattere generale, non tecnico-giuridico. Se ne vedono, invece, subito gli inconvenienti. Prima di tutto si avrà la interruzione dei processi in corso e il loro rinvio a nuovo ruolo, con spese ingenti.

MURGIA. Per i dibattimenti in corso, vale l'attuale composizione della Corte.

CAPALOZZA. Ma io non mi riferisco ai dibattimenti, bensì ai giudizi per cui i dibattimenti non siano ancora iniziati. Il capoverso dell'articolo 2 si riferisce ai dibattimenti in corso, non ai giudizi in corso. La istruttoria può essere chiusa, può essere stato fatto il decreto di citazione: indubbiamente questi giudizi devono essere rinviati a nuovo ruolo, con perdita di tempo e spese non indifferenti.

Questa è l'osservazione che volevo fare nei confronti dell'articolo 1.

Per quanto riguarda gli articoli 3 e 4, si rileva che queste norme tendono ad attribuire la competenza dell'istruttoria formale o sommaria, come ci ha spiegato il relatore, ad uffici giudiziari territorialmente diversi da quelli competenti per le altre fasi processuali. Questo criterio, a mio avviso, urta contro la esigenza di unitarietà nello svolgimento del processo, e presenta, nella pratica attuazione, difficoltà e inconvenienti rilevanti. Effettivamente, se esaminiamo la relazione del senatore Persico alla Commissione senatoriale, una di tali difficoltà si è presentata allo stesso proponente, tanto che ha dovuto escogitare l'articolo 4, perché altrimenti al Pubblico ministero non sarebbe stato più possibile procedere col rito direttissimo.

Un altro rilievo debbo fare all'articolo 3: esso non stabilisce quale sia l'ufficio competente ad emanare la sentenza di rinvio a giudizio, o a richiedere la citazione al dibattimento. Quale sarà questo ufficio? Quello che ha condotto l'istruttoria, o quello competente per il dibattimento? In ognuna delle soluzioni che si possono scegliere si rilevano delle incongruenze e degli inconvenienti.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1951

Ritengo, pertanto, che ragioni di opportunità processuale non consiglino di modificare la legge, bensì di contentarsi delle rogatorie che sono state sempre praticate quando l'ufficio procedente non si trova territorialmente in condizione di convenienza rispetto all'istruttoria medesima.

Per questi motivi, esprimendo la mia perplessità di fronte alla proposta di legge Persico, dichiaro che voterò contro il provvedimento medesimo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. A me pare che dalla discussione, e soprattutto dalle parole del relatore, lo scopo della legge sia apparso molto chiaramente.

L'onorevole Capalozza ha sollevato anche un altro problema, il quale, però, è al di fuori della proposta di legge ed eventualmente potrà formare oggetto di una legge separata e distinta.

Gli scopi della proposta Persico sono due: in primo luogo, l'applicazione immediata del principio del numero pari dei giudici anche nelle Corti che non funzionano transitoriamente, finché la nuova legge non sarà applicata da pertutto. In secondo luogo, la preoccupazione di snellire, per quanto è possibile, la procedura, nel senso non tecnico della parola, nei giudizi di assise, evitando quella concentrazione della competenza istruttoria nello stesso giudice competente a giudicare, che avrebbe portato ad un tale ammassamento di cause nell'ambito delle Corti di assise e nelle Corti di assise di appello, da fare andare molto per le lunghe la procedura giudiziaria, con evidente discapito per la giustizia penale. Ricordo, d'altra parte, che questi articoli 3 e 4 rispondono a un voto unanime delle Curie che hanno inteso salvare ai rispettivi tribunali, anche se non sede di Corti di assise di appello, la competenza degli atti istruttori.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono obiezioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 51 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:

« In ogni distretto di Corte di appello, la Corte di assise, avente sede nel capoluogo del distretto, designata con decreto del primo Presidente della Corte d'appello, assume le fun-

zioni di giudice di secondo grado rispetto a tutte le nuove Corti di assise del distretto, nella composizione prevista dalla presente legge. Tuttavia per i giudici popolari sono sufficienti i requisiti prescritti dal precedente articolo 9. Le sostituzioni eventualmente necessarie dei giudici popolari son disposte con decreto del primo Presidente della Corte di appello ».

(È approvato).

ART. 2.

Qualora all'entrata in vigore della presente legge sia già convocata la Corte di assise di appello, il Presidente della Corte di appello provvede con decreto ad integrare il numero dei giudici popolari occorrenti a norma dell'articolo 1.

Per i dibattimenti in corso la Corte d'assise di appello conserva l'attuale composizione.

(È approvato).

ART. 3.

Per i reati di competenza della Corte di assise procede all'istruzione formale o sommaria il giudice istruttore o il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo indicato nell'articolo 39 del Codice di procedura penale, salva l'applicazione dei successivi articoli 234 e 392, comma terzo, da parte del Procuratore generale.

(È approvato).

ART. 4.

Nei casi indicati nell'articolo 502 del Codice di procedura penale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo ove non ha sede la Corte di assise, dopo avere interrogato l'arrestato, lo mette immediatamente a disposizione del Pubblico Ministero presso la Corte di assise.

Il Pubblico Ministero presso la Corte di assise, se non ritiene di procedere al giudizio direttissimo, restituisce gli atti al Procuratore della Repubblica che glieli ha rimessi.

(È approvato).

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Riordinamento del casellario giudiziale. (Approvato dal Senato). (2195).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento del casellario giudiziale ». Essendo assente il relatore, onorevole Riccio, riferirà in sua vece l'onorevole Amatucci.

AMATUCCI, *Relatore*. Le difficoltà riscontrate nel casellario giudiziale per la conservazione del numero infinito delle schede che si vanno accumulando, ha determinato la presentazione di questo disegno di legge. Già il compianto Ministro di grazia e giustizia, onorevole Grassi, trattando di questo problema, prospettò la necessità di una eliminazione di schede, sia in rapporto a un determinato periodo di tempo, sia in rapporto al raggiungimento di una certa età.

Il codice del 1913, che aveva seguito le linee della riforma del 1902, disponeva la eliminazione delle schede al compimento dell'ottantesimo anno di età e una graduale eliminazione delle schede stesse per decorrenza di tempo (proscioglimento da delitti o contravvenzioni, condanne per contravvenzioni, ecc.).

Il codice del 1930, nel presupposto di voler annotare tutta la biografia, per così dire, penale dell'individuo, prescrisse invece che di tutte le sentenze, anche per contravvenzione ai regolamenti municipali, venisse conservata traccia e, per conseguenza, che si procedesse alla iscrizione nel casellario giudiziale. Ciò allo scopo di consentire una conoscenza completa della personalità dell'imputato per quell'eventuale aggravamento di pena stabilito dall'articolo 133 del codice penale. Elevò anche il limite di età per l'eliminazione delle schede, che il codice del 1913 fissava a 80 anni, portandolo a 90. Però praticamente queste schede non venivano eliminate, col raggiungimento del novantesimo anno di età, ma solo quando al casellario giungeva notizia della morte del condannato. E poiché la comunicazione ufficiale della morte spessissimo non veniva fatta, praticamente venivano conservate per anni e anni schede di persone già morte da lungo tempo.

Tutto ciò ha creato una sovrabbondanza di lavoro, per cui, come si legge nella relazione che accompagna il disegno di legge, mentre nel 1931 (cioè prima della entrata in vigore o subito dopo l'entrata in vigore del nuovo codice del 1930) le schede era 14 milioni, oggi esse superano i 33 milioni. Ed ogni anno se ne aggiungono altre.

Si dice che questa iscrizione nel casellario giudiziale rende possibile la compilazione dei dati statistici della criminalità in Italia. Ma questo rilievo non ha fondamento, in quanto per i dati statistici il regio decreto del 28 giugno 1931, n. 778 all'articolo 41 stabilisce che i dati della criminalità vengono forniti dal casellario giudiziale per le sole sentenze di condanna per delitti. Solo per queste v'è l'obbligo di redazione in duplice esemplare, uno dei quali rimane al casellario giudiziale presso il tribunale del capoluogo, mentre l'altro viene inviato al casellario centrale. Tutti gli altri dati l'ufficio statistico li ricava dai bollettini periodici, che vengono fatti a cura degli uffici giudiziari.

Quanto al rilievo che l'iscrizione completa nel casellario giudiziario serve a far conoscere tutta la vita criminale dell'individuo, allo scopo di valutare la sua personalità, non si comprende quale valore sintomatico possa avere una sentenza di proscioglimento con formula piena o per insufficienza di prove, o addirittura una sentenza di assoluzione con formula piena o dubitativa per contravvenzione.

Con questo disegno di legge si è ritenuto opportuno di procedere ad eliminare la iscrizione nel casellario giudiziale di tutte le sentenze pronunciate in seguito a istruzione o dibattimento, per le quali l'imputato sia stato prosciolto perché il fatto non sussiste, perché non l'ha commesso o perché esso non costituisce reato; salvo, però, quando queste sentenze di proscioglimento implicino l'applicazione di una misura di sicurezza, come nel caso previsto dall'articolo 49 del codice penale (che prevede l'applicazione di misure di sicurezza nel tentativo impossibile, nell'inefficienza dell'azione o nell'inesistenza dell'oggetto) e dall'articolo 115 del codice penale (che riguarda l'istigazione o l'accordo a commettere un determinato reato). In questi casi di assoluzione con l'applicazione di misure di sicurezza, l'iscrizione rimane, perché essa vale a far conoscere al magistrato la personalità dell'imputato in occasione di futuri giudizi.

Si è creduto anche di escludere dalla iscrizione tutti quei decreti di condanna per contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa. Su questo punto al Senato si è svolta una lunga discussione. Si è rilevato che escludere dall'annotazione solo le schede di coloro che hanno obblato la contravvenzione, avrebbe creato una diversità di trattamento tra colui che ha la conoscenza della legge o che, avendo la possibilità economica di pagare, ha obblato la con-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1951

travvenzione, e colui che, non conoscendo la legge o non avendo i mezzi sufficienti, ha dovuto correre l'alea di affrontare un giudizio. Questa discussione si è esaurita con una soluzione concorde, nel senso di eliminare dalla iscrizione nel casellario giudiziale tutte le condanne per contravvenzioni per le quali è ammessa dalla legge l'oblazione o la conciliazione in sede amministrativa.

Vengono escluse dall'annotazione altresì le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni per le quali la legge commina la sola ammenda, anche se la formula di assoluzione è dubitativa, perché il dubbio sulla responsabilità, messo in relazione alla scarsa rilevanza dell'imputazione, non può incidere sulla valutazione della personalità del contravventore.

Un'altra discussione si è fatta sulla annotazione delle sentenze dei piccoli commercianti dichiarati falliti. Il Senato, giustamente, ha voluto correggere la dizione, in quanto, mentre con la legge del 1903 il piccolo fallimento era sottoposto alla legge particolare, con la legge sul fallimento del 16 marzo 1932, n. 267, il piccolo fallimento non si sottopone a quella procedura. Il Senato ha quindi sostituito alla parola « commerciante » l'altra di « imprenditore » con dizione molto più esatta e corretta.

Questi sono, in fondo, i concetti fondamentali del disegno di legge.

Voglio poi ricordare una discussione che è sorta per quanto riguarda le sentenze per le quali l'azione penale è stata dichiarata estinta per avvenuta amnistia. Come gli onorevoli colleghi potranno rilevare, il Senato ha adottato, in relazione a questi casi, una soluzione sulla quale in verità ho delle perplessità. Se è vero, infatti, che per l'articolo 183 del codice penale l'amnistia opera nel momento in cui viene promulgata, non mi sembra giusto procedere all'iscrizione di tali sentenze, se si considera che l'imputato avrebbe potuto provare la sua innocenza e ottenere una sentenza di assoluzione. Quando, allo stato degli atti, l'imputato rifiuta l'amnistia e chiede l'applicazione dell'articolo 152 del codice penale, il disegno di legge stabilisce che, se non interviene proscioglimento con formula piena, della sentenza viene fatta annotazione. Mi sembra che su questo punto il Senato non abbia adottato, nella sua saggezza, una soluzione perfettamente aderente non solo a giustizia ma anche a realtà. Se per l'articolo 152 il magistrato deve giudicare allo stato delle prove, senza che l'imputato abbia la possibilità di produrre nuovi elementi probatori dai quali

potrebbe scaturire la prova piena della sua innocenza, non vedo perché questo disgraziato, solo perché si avvale di una facoltà che la legge gli concede, debba subire un trattamento peggiore di chi, essendo responsabile per le prove già acquisite negli atti, beneficia della estinzione dell'azione penale per amnistia, con conseguente non annotazione nel certificato penale.

Infine, il disegno di legge prevede la eliminazione delle sentenze di proscioglimento per delitti dopo che sono trascorsi 10 anni dal giorno del loro passaggio in giudicato e delle sentenze di proscioglimento da contravvenzioni, trascorsi cinque anni; attuando così una forma di snellimento che può portare a una maggiore facilitazione nel lavoro del casellario giudiziale.

Le iscrizioni al casellario sono poi eliminate appena si ha notizia ufficiale dell'accertata morte della persona, ovvero quando sono trascorsi 80 anni dalla sua nascita.

In seguito all'attuazione di questa legge, si prevede che le schede da 33 milioni verrebbero ridotte a 18 milioni o poco più.

L'onorevole Riccio aveva presentato degli emendamenti che in sede di discussione degli articoli, in suo nome, mi permetterò di sottoporre alla Commissione.

Il Senato non ha infatti tenuto presenti tre casi: il caso di assoluzione per la non imputabilità del soggetto; quello in cui non si deve procedere per perdono giudiziale e quello per il quale il magistrato, in virtù degli articoli 175 del codice penale e 487 del codice di procedura penale, nel comminare una pena non superiore a due anni o una multa inferiore a 20 mila lire, ritiene, in relazione ai precedenti, all'età, alla qualità dell'imputato, di ordinare la non menzione della sentenza di condanna nel certificato penale. È vero che il codice stabilisce che in questo caso la non iscrizione opera soltanto nei riguardi del privato che chiede il certificato, e non nei riguardi dei pubblici uffici; ma abbiamo visto a quali gravissime conseguenze porta questa disposizione.

Mi permetterò pertanto di sottoporre alcuni emendamenti all'onorevole Commissione, perché se dobbiamo approvare una legge di revisione dell'ordinamento del casellario giudiziale, dobbiamo farla in modo che non solo sia completa, ma che risponda ai dettami della coscienza ed elimini gli inconvenienti che la legge attuale ha palesato attraverso oltre un decennio di pratica applicazione.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1951

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge. Nessuno chiedendo la parola, la dichiaro chiusa.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non ho altro da aggiungere alla esauriente relazione dell'onorevole Amatucci e raccomandando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. Do lettura dell'articolo 1:

« L'articolo 604 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge:

1°) Nella materia penale, regolata dal Codice penale o da leggi speciali:

a) le sentenze di condanna appena sono divenute irrevocabili; decreti di condanna appena sono divenuti esecutivi; le ordinanze emesse dal giudice di esecuzione e i provvedimenti del pubblico ministero che riguardano la pena e gli effetti penali della condanna;

b) le sentenze di non doversi procedere pronunciate nella istruzione e quelle di proscioglimento a seguito di giudizio appena divenute irrevocabili;

c) i provvedimenti con i quali il condannato è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, i decreti relativi all'applicazione, alla sostituzione e alla revoca di misure di sicurezza.

Non sono iscritte nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione; le sentenze di non doversi procedere o di assoluzione per contravvenzioni per le quali la legge commina soltanto la pena della ammenda; le sentenze per le quali la dichiarazione di non doversi procedere o l'assoluzione è pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o, quando non importano applicazione di misure di sicurezza, perché il fatto non costituisce reato; le sentenze di non doversi procedere per mancanza di querela o per emissione di querela o per amnistia tranne il caso che sia stata prima pronunciata sentenza, anche non irrevocabile, di condanna o di assoluzione per insufficienza di prove o che il giudice su istanza dell'imputato, a norma dell'articolo 152, capoverso, Codice procedura penale, pronunciando nel merito non abbia ritenuto di assolvere perché il fatto non sussiste o

perché l'imputato non l'ha commesso o perché non costituisce reato.

2°) nella materia civile: le sentenze che hanno acquistato autorità di cosa giudicata le quali pronunciano l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano; i provvedimenti con i quali il giudice ha ordinato il ricovero della persona in un manicomio e la revoca di tale provvedimento: le sentenze e i provvedimenti con i quali l'imprenditore è dichiarato fallito, quelli di omologazione del concordato e quelli che revocano il fallimento o dichiarano la riabilitazione del fallito;

3°) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero.

I provvedimenti menzionati nei numeri 1 e 2, sono iscritti nel casellario qualunque sia l'autorità giudiziaria italiana, ordinaria o speciale, che li ha emessi.

Quando ne è data comunicazione ufficiale, sono pure iscritte, nei casi previsti nelle lettere a) e b) del n. 1, le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere per fatti preveduti come delitti anche dalla legge italiana contro cittadini italiani, contro coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana o contro stranieri o apolidi residenti nel territorio dello Stato ed è fatta menzione se sono state riconosciute dall'Autorità giudiziaria italiana.

Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per un'altra causa; devono inoltre esservi iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione ».

Su questo articolo vi sono numerosi emendamenti.

Uno è degli onorevoli Capalozza e Borioni. Ne do lettura:

« All'articolo 1, lettera c), secondo comma, dopo le parole: le sentenze di non doversi procedere o di assoluzione per contravvenzione, aggiungere: o per delitti per i quali è prevista la pena della sola multa ». E sopprimere le parole: per le quali la legge commina soltanto la pena dell'ammenda ».

Un altro emendamento, dell'onorevole Borioni, dice:

« Alla lettera a) dell'articolo 1, sostituire:

« Le sentenze di condanna appena sono divenute irrevocabili ad eccezione delle sen-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1951

tenze con cui sia stata pronunciata condanna per delitti alla sola pena della multa ovvero per contravvenzioni per le quali la legge prevede la pena dell'ammenda sola o congiunta con quella dell'arresto non superiore a tre mesi; le ordinanze emesse dal giudice di esecuzione... » il resto come nel testo del disegno di legge.

Vi sono, poi, tre emendamenti dell'onorevole Riccio.

Il primo dice:

« *All'articolo 1, lettera c), capoverso, dopo le parole: non costituisce reato, aggiungere: o perché si tratta di persona minore non imputabile* ».

Il secondo suona nei seguenti termini:

« *Abolire all'articolo 1, lettera c), capoverso: o che il giudice su istanza dell'imputato...* », ecc.

Ed il terzo, infine, dice:

« *Aggiungere all'articolo 1, lettera c), capoverso: le sentenze di non doversi procedere per perdono giudiziale* ».

C'è ancora un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Amatucci:

« *Aggiungere alla fine del primo comma dell'articolo 1 il seguente comma:*

« Non sono menzionate, altresì, le condanne per le quali il giudice abbia ordinato che delle stesse non si faccia menzione nel certificato penale ai sensi degli articoli 175 del Codice penale e 487 del Codice di procedura penale ».

Prego i proponenti di illustrare i loro emendamenti.

BORIONI. Lo scopo dell'emendamento proposto dall'onorevole Capalozza e da me è di eliminare dal casellario giudiziale, e quindi dai precedenti penali del cittadino, quelle annotazioni che a volte, nella vita giudiziaria, notiamo essere più che altro un intralcio alla formazione del sereno convincimento del giudice. Vi sono dei reati di lievissima entità come le contravvenzioni e altri tipi di delitti che, per essere di particolare tenuità, sono puniti dal legislatore con la sola pena della multa, che potrebbero essere eliminati dall'iscrizione nel casellario giudiziale.

Non mi sembra che il mio emendamento sia contrario allo spirito della riforma alla quale tende questo disegno di legge. Mi sembra, anzi, che esso sia inquadrato proprio

nello spirito di quella riforma e in un certo senso la completi. Confido quindi nell'accoglimento da parte dei colleghi della Commissione.

Nell'ipotesi che venga accolta la prima parte dell'emendamento, è evidente che si deve accogliere anche la seconda che propone la soppressione: « per le quali la legge commina soltanto la pena dell'ammenda ».

AMATUCCI, *Relatore*. Il primo emendamento dell'onorevole Riccio, che faccio mio, vuole inserire alla lettera c) del primo articolo, dopo le parole: « non costituisce reato », le parole: « o perché si tratta di persona minore non imputabile ». Sarebbe strano che, quando manca l'imputabilità, si potesse far menzione di questa forma di assoluzione nel certificato penale.

Ho già illustrato il secondo emendamento. Quanto al terzo, relativo al perdono giudiziale, deve essere rilevato che, se una condizione per la concessione del perdono giudiziale è la presunzione che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, è troppo chiaro che è anche opportuna la non iscrizione, che è sempre pregiudizievole, specie quando il minore, diventato maggiore, voglia iniziare un lavoro o partecipare a un concorso.

Quanto al mio emendamento aggiuntivo alla fine del primo comma del primo articolo, esso è la attuazione pratica di quanto ho già avuto l'onore di esporre sugli articoli 175 del Codice penale e 487 del Codice di procedura penale. Finché la menzione della condanna condizionale fosse fatta ai soli fini elettorali, noi potremmo anche essere meno cauti; ma il guaio è che tale menzione rappresenta una causa ostativa alla sistemazione di chi ha riportato la condanna condizionale; egli infatti non potrà arruolarsi neppure nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza o fare la guardia giurata.

Ora è strano che, mentre il magistrato, verso il quale si appuntano tutte le speranze e la fiducia della Repubblica, perché è il regolatore della libertà e dei beni di ogni cittadino, ha riconosciuto che non si deve far menzione di questa condanna nel certificato penale, la società neghi quelle che sono le considerazioni messe a base del provvedimento del giudizio penale, e ritenga invece operativa la condanna. Io sostengo, pertanto, che neppure di questa condanna si deve fare menzione.

AMADEI. Desidero domandare al relatore se alla lettera c) dell'articolo 1 si è voluto appositamente tralasciare il delinquente

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1951

per tendenza o se si tratta di una semplice dimenticanza.

AMATUCCI, *Relatore*. Il rilievo è esatto. Si deve aggiungere « per tendenza ».

PRESIDENTE. È necessario sospendere la discussione, perché il Sottosegretario Tosato deve allontanarsi per rispondere ad alcune interrogazioni al Senato.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata oggi.

(Segue la votazione).

Comunico l'esito della votazione segreta della seguente proposta di legge:

Senatore PERSICO: « Modificazione ad alcune disposizioni della legge 10 aprile 1951,

n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise » (2252):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	20
Voti contrari	8

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Amatucci, Arata, Artale, Belloni, Bernardi, Borioni, Bovetti, Bruno, Bucciarelli-Ducci, Caccuri, Capalozza, Colitto, Concetti, Corona Giacomo, Diaz Laura, Facchin, Fumagalli, La Rocca, Lecciso, Marzi, Maxia, Murgia, Perrone Capano, Rocchetti, Scalfaro, Scappini e Trulli.

È in congedo:

Coccia.

La seduta termina alle 10,45